

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

DECRETO 19 febbraio 2013.

Determinazione del prezzo di vendita delle targhe per veicoli a motore e per rimorchi.**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Visto l'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale demanda al Ministro dei Trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione del prezzo di vendita delle targhe per i veicoli a motore e dei rimorchi, comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l'art. 11, comma 7, della legge 29 luglio 2010, n.120, che ha conformato le targhe dei rimorchi alle targhe posteriori dei veicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2012, n. 198;

Vista la nota del 17 agosto 2012, protocollo n. 66360, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, ha comunicato i costi di produzione delle targhe per i rimorchi e per altre tipologie di veicoli a motore;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, con il quale al predetto Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato attribuito il titolo di Vice Ministro;

Ritenuto di dover provvedere alla fissazione del prezzo di vendita delle suddette targhe, secondo i criteri dettati dalle norme citate in premessa;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, il prezzo di vendita delle targhe per veicoli a motore e per i rimorchi è fissato nella misura seguente:

TIPO DI TARGA	COSTO DI PRODUZIONE	QUOTA DI MAGGIORAZIONE	PREZZO DI VENDITA
RIMORCHI	€ 15,9	€ 7,95	€ 23,85
RIMORCHI PER ESCURSIONISTI ESTERI	€ 12,41	€ 6,2	€ 18,61
RIPETITRICI PER ESCURSIONISTI ESTERI	€ 12,41	€ 6,2	€ 18,61
POLIZIA LOCALE			
Targa autoveicolo di tipo "A" (anteriore + posteriore)	€ 26,85	€ 13,42	€ 40,27
Targa motociclo	€ 14,3	€ 7,15	€ 21,45
Targa ciclomotore	€ 8,72	€ 4,36	€ 13,08

